

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 novembre 2009, n. 1618.

Atto di indirizzo sulla funzione del coordinamento pedagogico nei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Maria Prodi;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1995, n. 30: Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

Visto il regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13: Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

Visto il piano triennale approvato dal Consiglio regionale con atto n. 247 del 3 giugno 2008: Piano triennale 2008/2010 del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare l'Atto di indirizzo sulla funzione del coordinamento pedagogico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
LORENZETTI

(su proposta dell'assessore Prodi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo sulla funzione del coordinamento pedagogico nei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

L'art. 18. della legge regionale 30/2005 disciplina la funzione del "Coordinamento pedagogico" prevedendo che:

"1. I Comuni, in forma singola o associata e gli altri soggetti gestori dei servizi dell'infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione o di altra laurea equiparata, ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004, denominate coordinatori pedagogici.

2. Il coordinatore pedagogico assolve, prioritariamente, ai seguenti compiti:

a) programmazione educativa;

b) promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi;

c) monitoraggio e valutazione della qualità e documentazione delle esperienze;

d) sperimentazione dei servizi e progetti innovativi;

e) organizzazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori".

Le funzioni sopra individuate rappresentano un nodo essenziale per la garanzia della qualità dei servizi all'infanzia ed in coerenza con tale osservazione, il Piano triennale 2008-2010 adottato con deliberazione di Consiglio regionale n. 247 del 3 giugno 2008 ha ribadito che "attività strategica del nuovo sistema è rappresentata dal coordinamento pedagogico, attività di livello professionale necessaria ai fini della programmazione educativa, dell'analisi dei bisogni delle famiglie, dell'elaborazione delle risposte, della formazione degli operatori e, più in generale, dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei servizi. La Regione riconosce la funzione del coordinamento pedagogico come essenziale per garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia, all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo ed istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema integrato".

Nello stesso Piano la Regione si impegnava ad attivare un gruppo di lavoro al fine di adottare un atto di indirizzo che facesse chiarezza sulle molteplici ed essenziali funzioni sopra indicate.

In ottemperanza agli impegni assunti, il Servizio Istruzione ha attivato un apposito gruppo di lavoro in collaborazione con l'Università degli studi di Perugia - Dipartimento di scienze umane e dell'educazione che si è resa disponibile a collaborare anche per rispettare gli impegni presi nel Progetto caratterizzante infanzia.

Il documento finale è stato condiviso con i dirigenti dei Comuni in data 26 giugno 2009.

Si propone pertanto alla Giunta regionale di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Atto di indirizzo sulla funzione del coordinamento pedagogico nei servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Premessa – ripensare le funzioni del coordinamento pedagogico

La creazione del sistema integrato dei servizi avviata con la legge regionale 30/2005 chiede che la professionalità del coordinatore pedagogico venga rimodellata e potenziata orientandosi anche verso interventi e azioni diverse rispetto a quelle tradizionalmente associate a tale figura.

In particolare, le nuove funzioni richieste a fronte dei bisogni emergenti vedono una transizione di attività:

- dall'operare sul singolo servizio, al creare una rete di servizi;
- dall'intervento di contatto diretto con il bambino, all'intervento di promozione della cultura dell'infanzia e di sostegno delle funzioni genitoriali ed educative;
- dalle funzioni amministrativo – burocratiche di coordinamento del singoli servizio, alle funzioni di promozione della qualità pedagogica dei servizi della rete territoriale.

Le innovazioni derivano da un generale cambiamento caratterizzato dai seguenti fattori: presenza di una pluralità di soggetti gestori di servizi; esigenza di integrazione territoriale dei diversi apporti/risorse; necessità di chiarire il ruolo del "pubblico" nella costruzione di un sistema territoriale, caratterizzato da pluralità e necessità di integrazione, in un contesto problematico sul versante delle risorse.

Il coordinatore pedagogico è chiamato quindi a svolgere la sua funzione in un contesto caratterizzato da sempre maggiore complessità, in cui vengono messe in discussione divisioni tradizionalmente date per scontate: socio-assistenziale ed educativo; pubblico e privato; prospettiva pedagogica e prospettiva organizzativo-amministrativa; qualità educativa e qualità gestionale.

Si deve riconoscere pertanto che l'attività del coordinatore vada allargata quanto a spazio di azione: dal singolo servizio alla creazione di una rete di servizi; dal pensare ai bambini e alle famiglie di un servizio al pensare a tutti i bambini e le famiglie; dagli interventi dentro al servizio alle azioni che si aprono alla comunità e diventano cultura a favore dell'infanzia.

Il contributo che la funzione pedagogica può offrire al sistema dei servizi implica che essa abbia da un lato un ruolo, istituzionalmente riconosciuto, nell'elaborazione degli scenari evolutivi del sistema socio-educativo, dall'altro un ruolo significativo nella progettazione operativa dei servizi, nella sperimentazione e nel controllo e valutazione dei processi di trasformazione degli stessi.

Il presente documento è stato elaborato con il Gruppo tecnico di Lavoro cui hanno partecipato rappresentanti dei Comuni¹ con la fattiva collaborazione del Dipartimento di Scienze Umane e della formazione della facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli studi di Perugia.

2. La funzione del coordinamento nella Legge e nel Piano triennale – Le innovazioni

La Legge regionale 30/2005, riconoscendo e valorizzando il ruolo e la funzione del coordinamento pedagogico, ha stabilito espressamente all'art.18 che

- "1. I Comuni, in forma singola o associata e gli altri soggetti gestori dei servizi dell'infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea in Scienze della Formazione o di altra laurea equiparata, ai

¹ In allegato i componenti del Gruppo che hanno partecipato ai lavori

sensi del Decreto interministeriale 5 maggio 2004, denominate coordinatori pedagogici.

2. Il coordinatore pedagogico assolve, prioritariamente, ai seguenti compiti:

- a) programmazione educativa;
- b) promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi;
- c) monitoraggio e valutazione della qualità e documentazione delle esperienze;
- d) sperimentazione dei servizi e progetti innovativi;
- e) organizzazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori".

Il Piano triennale 2008-2010 adottato dal Consiglio regionale ha altresì riconosciuto come "Attività strategica del nuovo sistema" la funzione del coordinamento pedagogico, "attività di livello professionale necessaria ai fini della programmazione educativa, dell'analisi dei bisogni delle famiglie, dell'elaborazione delle risposte, della formazione degli operatori e, più in generale, dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei servizi. La Regione riconosce la funzione del coordinamento pedagogico come essenziale per garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia, all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo ed istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema integrato".

Data la complessità delle funzioni e la diversità dei livelli di operatività dei compiti assegnati dalla norma, si ritiene opportuno declinare la funzione del coordinamento prevista dalla legge in due diverse funzioni: una funzione interna al Servizio/Servizi e una funzione esterna e maggiormente orientata al territorio ed al sistema.

Si tratta di ruoli differenziati ma ugualmente strategici che coniugano da un lato le necessità di integrazione necessarie per la creazione e lo sviluppo del sistema territoriale, dall'altro la garanzia di una specificità pedagogica dei singoli servizi

Il ruolo strategico del pedagogo cambia, dunque, in relazione al livello sistemico - contestuale- in cui viene collocata la sua funzione prevalente.

3. Il coordinamento pedagogico di rete

3.1. Le funzioni

Il coordinamento pedagogico di rete svolge le seguenti attività:

- *promuovere il raccordo tra tutti i soggetti, istituzionali e non, che lavorano con e per l'infanzia all'interno del territorio/comune*: il coordinamento territoriale di rete promuove la creazione di "ponti" tra gli attori/agenzie/istituzioni coinvolti, a diverso titolo, nell'educazione dei piccoli cittadini abitanti in uno stesso comune. Si tratta di una cosiddetta "figura di sistema", di mediazione che faccia conoscere a ciascun attore/agenzia/istituzione le esigenze, le culture, i linguaggi, le esperienze degli altri attori/agenzie/istituzioni del territorio: in questo modo vengono promossi il cambiamento, l'evoluzione, la continuità e la coerenza educativa all'interno e tra i singoli servizi al fine di elaborare e realizzare un comune progetto sull'infanzia.
- *concorrere alla diffusione della cultura dei servizi e dell'infanzia nel territorio*: il coordinamento pedagogico di rete è funzionale a: progettare occasioni di incontro, confronto e formazione tra i vari soggetti che formalmente ed informalmente si occupano dell'educazione dei più piccoli, così da stimolare lo scambio di esperienze ed informazioni; portare i servizi del proprio comune, i loro bisogni, le loro figure e le culture che li animano di fronte agli amministratori, ai dirigenti, agli assessori, alle famiglie, alle scuole dell'infanzia, alle Università, ai centri di ricerca, alle ASL, ed a tutti gli altri servizi ed agenzie educative del territorio;

- *Delineare le linee generali della progettazione educativa*: il coordinamento di rete individua e condivide con i coordinatori dei servizi le linee generali della progettazione educativa (indicazioni generali e linee guida) a cui devono ispirarsi i programmi didattici dei singoli servizi.
- *Attivare processi di ricerca e di sperimentazione di servizi e progetti innovativi*: il coordinamento pedagogico di rete elabora e propone nuove tipologie di servizi da attivare ai sensi della Legge regionale 30/2005; propone, in collaborazione col coordinatore di servizio, l'introduzione di innovazioni in quelli già esistenti, in relazione ai bisogni formativi e sociali rilevati. Per realizzare tale funzione il coordinamento pedagogico esplica competenze relative ai processi di ricerca e sperimentazione in campo educativo, promuove percorsi di analisi dei bisogni formativi dei contesti e di analisi delle pratiche educative attuate nei servizi nonché delle aspettative, percezioni e richieste delle famiglie.
- *Promuovere percorsi di aggiornamento e formazione del personale*: il coordinamento di rete pone particolare attenzione alla promozione di percorsi di aggiornamento e formazione integrati per gli educatori dei servizi pubblici e privati, prestando particolare cura nella predisposizione di contesti di apprendimento significativi e nell'utilizzo di strategie didattiche di tipo attivo, proattivo e cooperativo;
- *Attivare/offrire azioni di consulenza psico-pedagogica e di supervisione del lavoro* svolto dalle equipe dei servizi;
- *Concorrere a governare il sistema dei servizi per la prima infanzia*: il coordinamento di rete opera affinché venga garantita uniformità qualitativa nell'offerta educativa territoriale sia pubblica che privata e cura la costruzione di un sistema di relazioni tra le varie tipologie di servizi e tra gli educatori in esse presenti
- *Promuovere percorsi di documentazione attivando forme di condivisione e scambio* : il coordinamento di rete si occupa della promozione delle attività di documentazione attraverso la condivisione di strategie , strumenti e procedure di documentazione. Gestisce le documentazioni prodotte nei servizi in termini di raccolta e validazione all'interno del sistema di documentazione regionale al fine di rendere la documentazione un concreto strumento di conoscenza, condivisione e diffusione dei servizi nel territorio.
- *Funzioni relative al monitoraggio dei servizi e alla valutazione della qualità* Il coordinamento territoriale collabora con la Commissione prevista dalla Regione Umbria per il processo di accreditamento, supervisionando la costruzione dei dossier dei servizi, in collaborazione con il coordinatore di servizio.

Tali funzioni richiedono una forte capacità di mediazione e di negoziazione, mirata a:

- valorizzare le differenze come risorse per l'intero sistema;
- curare i collegamenti/connessioni, attivando percorsi e progetti trasversali fra i diversi servizi;
- garantire il ruolo di controllo della qualità dei singoli servizi, nell'ambito della programmazione territoriale complessiva.

Il ruolo sarà meno giocato a livello di direzione dei servizi e più sulla funzione "integrativa" del sistema complessivo ed infatti tutte le attività e funzioni del coordinamento di rete si realizzano in costante rapporto con i coordinatori di servizio.

3.2 Le modalità

Secondo le previsioni della Lr 30/2005 "i Comuni, in forma singola o associata e gli altri soggetti gestori dei servizi" assicurano le funzioni del coordinamento pedagogico. Nel Piano triennale viene confermato e chiarito che, al fine di un efficace contenimento dei costi, la funzione del coordinamento pedagogico può essere assicurata in forma singola o associata tra più servizi/strutture.

Considerate le funzioni affidate al coordinamento territoriale, **si ritiene opportuno incardinare tale funzione strategica nei Comuni** e dare la facoltà ai Comuni o associati in Ambiti territoriali o associati in modo tale da superare il numero di 10 servizi pubblici e privati per la prima infanzia, di assicurare lo svolgimento delle funzioni anche mediante un team qualificato al fine della creazione del sistema integrato.

Le funzioni di coordinamento di rete possono anche essere affidate a uno o più coordinatori di servizio, ove i Comuni esprimano tale volontà.

3.3 Sostegno della Regione al coordinamento territoriale

Sulla base dello stanziamento annuale a Bilancio la Regione individua un contributo proporzionale all'impegno di coordinamento richiesto, a favore dei Comuni che, nelle modalità sopra indicate, si dotano delle funzioni di coordinamento di rete.

4 Il coordinatore di servizio

4.1 Le funzioni

La funzione di coordinatore di servizio socio-educativo per la prima infanzia ha una propria e imprescindibile dimensione di consulenza pedagogica finalizzata a:

- *Sostenere la professionalità educativa del equipe di lavoro*

Il sostegno garantito dal coordinatore di servizio è contemporaneamente un sostegno di natura pedagogico-formativa e di natura emozionale-affettiva: in entrambi i casi l'obiettivo finale è quello di fornire agli educatori o educatrici gli strumenti metodologici, i saperi scientifici, le conoscenze e competenze di natura comunicativo-relazionale utili a costruire un contesto educativo. Ciò che deve muovere qualsiasi intervento del coordinatore di servizio è quindi la volontà di responsabilizzare l'equipe di lavoro.

Il coordinatore di servizio esplica la sua funzione di sostegno incentivando ed accompagnando il gruppo di lavoro all'adozione ed all'esercizio de: la programmazione didattica del servizio; la documentazione; il monitoraggio e la valutazione dell'azione educativa; tutte pratiche queste, imprescindibili per un educatore che voglia mettersi costantemente in discussione e voglia elaborare e realizzare interventi sempre più pertinenti alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

Continua inoltre ad esplicitare il suddetto compito incentivando ed accompagnando educatori ed educatrici nel loro percorso di aggiornamento e di formazione.

- *Garantire il buon funzionamento dell'equipe di lavoro:* Il buon funzionamento dell'equipe è di fondamentale importanza, in quanto è la condizione indispensabile per valorizzare al massimo le qualità professionali ed umane di ciascun educatore e per rendere produttivo il lavoro di gruppo intorno alla progettazione, al governo ed alla osservazione/documentazione/rimodellamento del contesto educativo.

Il coordinatore di servizio deve creare quelle condizioni che permettano a ciascun educatore o educatrice di aprirsi a quel confronto professionale fondamentale per la costruzione di un contesto educativo pertinente ed efficace.

- *Favorire la comunicazione e la partecipazione delle famiglie*

Il coordinatore di servizio opera affinché gli educatori sappiano dialogare costantemente con i genitori per condividere con essi le scelte educative del servizio. Nello stesso tempo gli educatori del servizio possono essere per i genitori punti di riferimento con cui condividere la consapevolezza del rispettivo ruolo educativo.

- *In relazione all'esterno, il coordinatore di servizio opera in costante rapporto con il coordinamento di rete.*

4.2 Le modalità

Secondo le previsioni della Lr 30/2005 "i Comuni, in forma singola o associata e gli altri soggetti gestori dei servizi" assicurano le funzioni del coordinamento pedagogico. Nel Piano triennale viene confermato e chiarito che, al fine di un efficace contenimento dei costi, le funzioni del coordinamento pedagogico riferito al singolo servizio, possono essere assicurate in forma singola o associata tra più servizi/strutture.

Per il titolo di studio si fa riferimento a quanto previsto dall'art.18 della legge e dal Piano triennale.

Le modalità di nomina/incarico del coordinatore di servizio vengono lasciate alla scelta dei soggetti titolari del medesimo, anche considerando che un medesimo coordinatore può svolgere le funzioni per più di un servizio in quanto non è necessaria la sua presenza giornaliera all'interno della struttura e lo stesso non fa parte dell'equipe degli educatori.

Si reputa opportuno comunque indicare un limite quantitativo al numero di servizi affidati ad un singolo coordinatore al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni.

Considerato che l'impegno richiesto al coordinatore di servizio è diverso anche a seconda della dimensione (ricettività/operatori) dei servizi coordinati, si ritiene opportuno quantificare il numero massimo dei servizi affidabili ad un coordinatore di servizio sulla base dei bambini iscritti ai medesimi.

A ciascun coordinatore di servizio possono pertanto essere affidati, di norma, servizi fino ad un massimo di 175 bambini iscritti.

Con riferimento invece alla quantificazione dell'impegno di ciascun coordinatore di servizio, si reputa ugualmente opportuno distinguere a seconda della dimensione del servizio stesso considerato anche il rapporto operatori/bambino.

Nei servizi che accolgono fino a 20 bambini il coordinatore di servizio deve garantire le funzioni per un totale di almeno 6 ore mensili.

Nei servizi oltre i 20 bambini, il coordinatore di servizio deve garantire le funzioni per un totale di norma pari ad almeno 10 ore mensili, tenendo conto della dimensione e della complessità dell'equipe affidata al suo coordinamento.

Il Gruppo di lavoro

Hanno partecipato al Gruppo di Lavoro:

Mario Margasini-Dirigente del Servizio Istruzione Regione Umbria

Federica Lausi - Responsabile Sezione edilizia scolastica infanzia - Regione Umbria

Floriana Falcinelli - Università degli studi di Perugia

Silvia Crispoldi - Università degli studi di Perugia

Chiara Laici - Università degli studi di Perugia

Elisa Granocchia - Comune di Bastia Umbra

Sara Martelli - Comune di Bastia Umbra

Maria Rita Gorini - Comune di Castiglione del Lago

Lauredana Biccheri - Comune di Citta' di Castello

Gabriele Goretti - Comune di Corciano

Adriana Croci - Comune di Deruta

Emanuela Castorri - per il Comune di Fabro

M. Angela Parziani - Comune di Foligno

Enrica Pascucci - Comune di Gualdo Tadino

Serenella Francioni - Comuni di Gubbio e di Umbertide

Carla Borghesi - Comune di Magione

Elena Liotta - per i Comuni di Orvieto, Citta' della Pieve e Porano

Maria Grazia Mariani - Comune di Perugia

Fabrizia Capitini - Comune di Perugia

Maria Paola Fedeli - Comune di Spoleto

Laura Casarelli - Comune di Torgiano

Alessandra Conti - Comune di Umbertide

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO RISCHIO IDROGEOLOGICO, CAVE E VALUTAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 settembre 2009, n. 8058.

L.R. 11/1998, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., D.G.R. n. 806/2008 - Procedura di Verifica di assoggettabilità: progetto di "Ampliamento ed esercizio di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti prodotti da terzi, oltre alla demolizione, al recupero ed alla rottamazione di autoveicoli, rimorchi e simili fuori uso" in località Ponte San Giovanni, zona industriale Molinaccio (Perugia). Soggetto proponente: Biondi Recuperi s.r.l.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;

Vista la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii.;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 806 del 30 giugno 2008;

Vista l'istanza pervenuta in data 11 febbraio 2009, acquisita agli atti con prot. n. 0023480 del 12 febbraio 2009, con la quale il soggetto proponente Biondi Recuperi s.r.l. ha presentato alla Regione Umbria - Servizio VI°, Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali - richiesta di procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi delle sopraccitate normative, sul progetto: "Ampliamento ed esercizio di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti prodotti da terzi, oltre alla demolizione, al recupero ed alla rottamazione di autoveicoli, rimorchi e simili fuori uso" ubicato in località Ponte San Giovanni, zona industriale Molinaccio (Perugia);

Atteso che il proponente, nell'istanza presentata ha dichiarato che il progetto in argomento afferisce alle seguenti categorie progettuali di cui all'*Allegato IV* del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

— "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'*allegato B*, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'*allegato C*, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (punto 7., lett. z.a);

— "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'*allegato C*, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (punto 7., lett. z.b);

— "Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di

rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro" (punto 8., lett. c);

Preso atto altresì che nella suddetta istanza, il proponente ha dichiarato, tra l'altro, che la domanda relativa al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale era stata già presentata dallo stesso in data 22 giugno 2007 all'Ufficio competente in materia;

Vista la pubblicazione dell'avviso al pubblico avvenuta nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 6 dell'11 febbraio 2009, parte I e II (serie generale);

Vista la pubblicazione dell'avviso al pubblico avvenuta all'Albo pretorio del Comune di Perugia per 45 giorni a partire dall'11 febbraio 2009;

Visto l'attestato di conformità delle copie digitali rispetto alle copie cartacee;

Preso atto dell'attestazione urbanistica rilasciata al proponente dal Comune di Perugia, Settore Governo e sviluppo del territorio e dell'economia, U.O. Pianificazione urbanistica, con nota prot. n. 201275 del 22 ottobre 2008;

Preso atto della dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata al proponente dal Comune di Perugia, Settore Governo e sviluppo del territorio e dell'economia, U.O. Attività edilizie-SUE, con nota prot. n. 0020604 del 3 febbraio 2009;

Vista la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza;

Verificata la completezza della documentazione presentata ai sensi della L.R. 11/1998, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. e della D.G.R. n. 806/2008;

Atteso che non sono pervenute osservazioni in merito al progetto in argomento;

Vista la nota prot. n. 0097591 del 19 giugno 2009 con la quale il Servizio VI Rischio idrogeologico cave e valutazioni ambientali ha provveduto a comunicare la procedibilità dell'istanza di Verifica di assoggettabilità al soggetto proponente Biondi Recuperi s.r.l.;

Considerato che con nota prot. n. 0097598 del 19 giugno 2009, il Servizio procedente ha invitato i Servizi regionali competenti in materia ambientale, l'ARPA Umbria e il dott. Mario Mossone (esperto per la chimica), a partecipare alla conferenza istruttoria convocata in seduta unica per il giorno 15 luglio 2009, invitando gli stessi ad esprimere i pareri e le valutazioni di competenza;

Preso atto delle risultanze della Conferenza istruttoria di cui al verbale del 15 luglio 2009 dal quale è emerso in sintesi quanto segue:

— il dirigente del Servizio V - Qualità dell'ambiente e gestione dei rifiuti ha comunicato che in data 14 maggio 2009 si è conclusa la Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta Biondi Recuperi s.r.l., con espressione di parere favorevole relativamente all'impianto in argomento;

— lo stesso dirigente ha altresì consegnato agli atti della Conferenza istruttoria copia della *Relazione istruttoria A.I.A.* predisposta dalla Provincia di Perugia - Servizio Gestione e controllo ambientale, unitamente a copia del verbale della Conferenza dei Servizi A.I.A. del 14 maggio 2009, specificando che il progetto presentato ed esaminato in fase di istruttoria A.I.A. è lo stesso di quello presentato dal proponente in sede di Verifica di assoggettabilità;

— la Conferenza Istruttoria, sulla base delle precisazioni contenute nella *Relazione istruttoria A.I.A.* e